

STATUTO

TITOLO I - Norme Generali

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme del Codice Civile, è costituita una Associazione professionale autonoma, indipendente ed apolitica, senza scopo di lucro, operante nel settore della valutazione immobiliare, che assume la denominazione di “Consulta Espropri”, ovvero Associazione ai fini del presente Statuto.

All'Associazione potranno aderire sia persone fisiche che persone giuridiche, siano esse di nazionalità italiana o straniera, ovvero provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, che svolgono attività professionale o accademica inerente la valutazione o la tutela legale nell'ambito delle espropriazioni per pubblica utilità.

Presupposto essenziale per la presentazione dell'istanza di adesione all'Associazione è il possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

L'Associazione ha la sede legale in Italia, a Pesaro, Viale XXIV Maggio 10.

Eventuali sedi operative, anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I Soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione, secondo le regole stabilite dal presente Statuto, mantenendo un comportamento formalmente e sostanzialmente corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi; sono inoltre tenuti al rispetto del presente Statuto, che dichiarano di accettare e che si impegnano ad osservare fin dal momento di presentazione della domanda di ammissione alla presente Associazione.

L'Associazione potrà aderire a confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

L'Associazione potrà, inoltre, nell'interesse degli associati attraverso gli obiettivi di cui agli articoli successivi, acquisire quote di partecipazione a società di capitale, operanti in settori afferenti l'oggetto sociale.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 3 - SCOPO - OBIETTIVI - FINALITA'

L'Associazione intende contribuire al processo di sviluppo economico del Paese e delle Società promuovendo una maggiore conoscenza del diritto delle espropriazioni per pubblica utilità e delle attività tecniche e valutative ad esso connesse, promuovendo la formazione di professionisti ed operatori nella prospettiva della piena realizzazione dei principi costituzionali di riferimento.

A tali fini l'Associazione si propone di collaborare e comunque di porre in essere attività coordinate e non conflittuali con l'Associazione Tutelaespropri.it (c.f. 920421100419).

L'Associazione, inoltre, ha i seguenti scopi:

- a) tutela ed assiste gli iscritti, nonché promuove le condizioni e assume tutte le altre iniziative sindacali necessarie ed opportune per la loro formazione e per la difesa dei loro interessi, connessi al rapporto associativo;
- b) promuove e favorisce l'attività professionale degli iscritti e tutte le iniziative che possano interessare gli Associati in campo assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, culturale e associativo;
- c) contribuisce alla preparazione professionale dei propri iscritti con tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune a favorire l'aggiornamento tecnico-professionale;
- d) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli Associati e tra questi e gli operatori esteri;
- e) promuove e favorisce studi e ricerche sui temi pertinenti all'oggetto sociale;
- f) organizza e realizza convegni e attività formative su temi di rilevante interesse scientifico e culturale;
- g) promuove e incentiva la collaborazione con enti pubblici ed enti e soggetti privati
- h) cura la produzione e la diffusione di proprie pubblicazioni.

L'Associazione, senza fini di lucro, può proporre qualsiasi ulteriore attività connessa in modo diretto o indiretto con le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai versamenti effettuati dagli Associati a titolo di quota d'ingresso e di quota annuale di iscrizione, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dai versamenti effettuati dai Soci sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- da qualsiasi altra erogazione e/o contributo a favore della Associazione, ricevuti dagli Associati e/o da terzi soggetti pubblici e privati;
- da eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio e/o eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

I singoli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione, né pretendere il rimborso delle quote in caso di recesso

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto da presentare all'Assemblea degli Associati, la quale lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6 - ATTIVITA'

L'Associazione è libera di intraprendere le attività in campo scientifico e commerciale, nei limiti consentiti dalla Legge, che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune per favorire la conoscenza di sé medesima nonché dei suoi iscritti, al fine di assicurare un'adeguata divulgazione delle proprie attività.

TITOLO II - Rapporto Associativo

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, nonché altre associazioni, che si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo sempre che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e di quelli eventualmente indicati con deliberazione del Consiglio Direttivo. In particolare possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche che:

- abbiano raggiunto la maggiore età;
- godano di buona reputazione e siano in possesso dei diritti civili;
- siano in possesso di un percorso culturale e formativo adeguato e si occupino o abbiano interesse ad occuparsi di Espropriazione per pubblica utilità;

Nel caso di persone giuridiche o di associazioni tra professionisti, i requisiti previsti nel presente articolo devono essere posseduti personalmente da tutti coloro che vi aderiscono in rappresentanza della rispettiva impresa e che:

- abbiano per statuto il perseguimento di finalità che non siano in contrasto con quelle dell'Associazione
- non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- s'impegnino a rispettare lo Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, nel caso di Società di capitali, l'impegno dovrà essere sottoscritto dal Presidente e/o dall'amministratore delegato per conto del consiglio di amministrazione, la cui deliberazione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione.

Art. 8 - QUALIFICA DEI SOCI

Gli Associati possono essere:

Soci Aderenti

Acquistano la qualifica di Socio aderente le persone fisiche e giuridiche che avendo presentato domanda di adesione ottengano il parere favorevole del Consiglio Direttivo, e siano in regola col versamento della quota associativa.

Soci Sostenitori

Acquistano la qualifica di Socio sostenitore le fondazioni, le associazioni, le imprese e gli operatori finanziari, bancari, commerciali e non che sostengono materialmente le attività di studio e di promozione dell'Associazione. Si tratta di una qualifica onorifica che sarà conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci Onorari

L'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte per l'attività svolta nei settori afferenti all'oggetto social

I Soci sostenitori ed i Soci onorari possono dare parere consultivo, ma non hanno potere né deliberativo né diritto di voto.

Art. 9 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come Socio deve rivolgere domanda scritta all'Associazione, in persona del Presidente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, dichiarando di impegnarsi ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dall'Associazione.

La domanda è accolta o respinta su pronuncia del Consiglio Direttivo che si deve esprimere a maggioranza semplice dei presenti alla seduta.

In ogni caso la presentazione della domanda di ammissione non dà diritto al richiedente di far parte dell'Associazione, anche se risulti in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto, per cui la stessa si considera perfezionata solo in seguito al parere vincolante favorevole del Consiglio Direttivo. Pertanto solo dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 10 - NUOVI ASSOCIATI E STATUTO

L'ingresso di nuovi Associati, qualunque sia la qualifica loro attribuita, non dà luogo ad alcuna modifica dell'Atto Costitutivo o del presente Statuto. La posizione inerente l'Associato risulterà dalle scritture Sociali.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Gli Associati regolarmente iscritti, sempre che in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, esprimendo la propria volontà con voto singolo;
- b) eleggere i Consiglieri di diritto a rappresentare gli Associati in seno all'organo direttivo, ed essere eletti. Sono eleggibili coloro che alla data delle elezioni abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno dodici mesi e che non versino in una delle cause di ineleggibilità indicate nel presente Statuto;
- c) far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte agli organi direttivi;
- d) prendere visione del libro degli Associati;
- e) dichiararsi membri o aderenti all'Associazione.

Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci sono tenuti inoltre a provvedere al versamento della quota di ingresso e della quota associativa annua.

L'Associato che non vi provvede entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno è sospeso dall'esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulta adempiuta. In ogni caso in assenza della regolarizzazione della propria posizione entro il termine del 31 (trentuno) marzo dell'anno di imputazione, il Socio verrà escluso dall'Associazione.

E' fatto divieto agli Associati di utilizzare la denominazione e/o marchio dell'Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio.

La responsabilità verso terzi è regolata dall'art. 38 cod. Civ.

Art. 14 - RECESSO SOCI

La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte indirizzate all'Associazione in persona del Presidente;
- b) per causa di morte;
- c) per mancato versamento, nei termini, della quota associativa annuale;
- d) per esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi il socio:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione.

Art. 16 - PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Prima di procedere alla deliberazione di esclusione, il Presidente deve inviare all'interessato una formale contestazione in merito agli atti, ai fatti o, al comportamento che si giudicano incompatibili con la permanenza all'interno dell'Associazione. Detta contestazione deve garantire un congruo termine a difesa e garanzia. La lettera di contestazione deve essere inviata mediante Pec.

L'adempimento delle suddette formalità è comunque sufficiente affinché l'Assemblea possa deliberare, anche nel caso in cui l'interessato non riceva la contestazione presso l'indirizzo dichiarato, per fatto a sé imputabile.

In nessun caso di recesso o di esclusione l'associato potrà pretendere il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte.

Nelle more della decisione dell'Assemblea i diritti dell'associato possono essere sospesi dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Pec. Tutte le eventuali altre comunicazioni che riguardano l'attività associativa verranno inviate per e-mail all'indirizzo dichiarato dall'associato al momento dell'iscrizione, od in alternativa verranno inviate per posta ordinaria.

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente Onorario;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Segretario Generale;
- g) Il Tesoriere;
- h) Il Comitato Tecnico Scientifico;
- i) Il Collegio dei Probiviri.

Le candidature a componente degli organi statutari possono essere presentate in forma libera fino al momento della relativa elezione. L'elezione avviene su lista unica. Risultano eletti i più votati, sarà effettuato eventuale sorteggio in caso di parità di voti.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione.

E' costituita da tutti i Soci aderenti in regola con gli obblighi Sociali e/o regolarmente iscritti da almeno un mese - 30 giorni di calendario - prima della data di convocazione. Hanno diritto inoltre di parteciparvi con diritto di voto 3 membri delegati dall'Associazione Tutelaespropri.it (c.f. 920421100419).

L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e con avviso comunicato con mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso il domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo della riunione e l'ordine del giorno. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione (in un giorno diverso dalla prima convocazione) per il caso in cui la prima non possa avere luogo.

L'Assemblea, inclusa quella per il rinnovo delle cariche sociali, deve essere convocata almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Ogni Socio può rappresentare con delega al massimo tre Associati.

Il Presidente dell'associazione verifica la regolarità delle presenze, stabilisce le modalità di voto ed accerta l'esito delle votazioni ed eventualmente effettua il sorteggio per coloro che hanno ottenuto parità di voti. I verbali assembleari sono redatti dal segretario generale e controfirmati dal Presidente della Associazione. La sottoscrizione dei verbali può avvenire anche in via telematica.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque

sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ed il voto unanime dei membri delegati dall'Associazione Tutelaesporpri.it.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti ed il voto unanime dei membri delegati dall'Associazione Tutelaesporpri.it.

L'adunanza dell'assemblea può essere effettuata anche con mezzi telematici a distanza. In questo caso l'avviso di convocazione deve precisare anche le modalità di accesso alla riunione telematica. Nel verbale dell'assemblea si deve dare atto delle modalità in cui si è svolta la riunione e dei sistemi di voto adottati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

19.1 In Sede Ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri che costituiranno il Consiglio Direttivo assieme ai membri delegati dall'Associazione Tutelaesporpri.it che ne fanno parte di diritto;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ingresso e le quote associative annuali;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- f) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.

19.2 In Sede Straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione. È composto da tre membri delegati dall'Associazione Tutelaesporpri.it che ne fanno parte di diritto, dal Presidente Onorario nonché da un numero variabile tra due e otto membri secondo indicazione del Consiglio Direttivo in scadenza, eletti dall'Assemblea nei termini e modi previsti dall'art.19.1, lettera b), ad eccezione del primo Consiglio, nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle Cariche Sociali.

Il Consiglio Direttivo procede nel suo seno alla nomina del Presidente dell'Associazione, nonché del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere. La candidatura alle cariche sociali può essere presentata in forma libera fino alla votazione che avviene a maggioranza ad alzata di mano.

Può eleggere, inoltre, individuandolo anche al di fuori del medesimo organo, il Presidente Onorario che, automaticamente, entrerà a farne parte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri ogni volta che ne individuano la necessità. I componenti del Consiglio Direttivo, se impediti, possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a voto palese con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea degli Associati assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare in merito all'ammissione dei Soci;
- c) assumere l'eventuale personale necessario a svolgere l'attività dell'Associazione;
- d) conferire mandato al Presidente al fine di stipulare contratti, convenzioni, accordi con altri organismi o con terzi ai fini di realizzazione di scopi sociali;
- e) deliberare in merito all'apertura di eventuali sedi operative periferiche;
- f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di darne comunicazione alla prima Assemblea utile;
- h) procedere all'inizio di ogni anno, prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti;
- i) nominare commissioni consultive o di studio che potranno essere composte anche da Associati, coordinate da un membro del Consiglio Direttivo;
- j) deliberare in merito alle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- k) adottare i regolamenti attuativi del medesimo nonché fissare ogni altra norma o disposizione ritenuta necessaria od utile al migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- l) compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per Statuto riservato alla competenza esclusiva di altro organo;
- m) deliberare su tutte le altre materie ad esso riservate dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre affidare ad uno o più Consiglieri e/o Soci, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi per il compimento di singoli atti o serie di atti, determinandone contenuto e poteri ed attribuendo eventuali compensi e/o rimborsi. Non possono costituire oggetto di delega le funzioni di cui ai punti b,c,d,e,f,h,i,j,k.

I verbali sono redatti dal segretario generale e controfirmati dal Presidente della Associazione. La sottoscrizione dei verbali può avvenire anche in via telematica.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere effettuate anche con mezzi telematici a distanza. In questo caso l'avviso di convocazione deve precisare anche le modalità di accesso alla riunione

telematica. Nel verbale si deve dare atto delle modalità in cui si è svolta la riunione e dei sistemi di voto adottati.

Art. 21 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo così come previsto dall'Art. 20. Può essere anche non Socio.

La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissioni del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 22 - PRESIDENTE

Ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo, il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché le adunanze assembleari. Egli dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inclusa la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Ha il potere di riscuotere o far riscuotere da suo delegato, somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; ha il potere di nominare avvocati, consulenti ed arbitri in qualunque stato e grado di giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, mentre nel caso di dimissioni o di impedimento grave, il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la sua sostituzione.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Nei casi di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Direttivo, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle che comportano un impegno stabile di spesa, il Presidente delibera, sottoponendo poi le proprie deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo spetta un rimborso spese per l'espletamento delle funzioni connesse alla loro carica.

Al Presidente ed alle altre cariche dell'Associazione verrà inoltre riconosciuta una indennità proporzionale agli incarichi e responsabilità ricoperti, come stabilito dal Regolamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Associazione.

Art. 23 - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE - TESORIERE

Il Vice Presidente esercita funzioni vicarie del Presidente, delegate dallo stesso Presidente ovvero nel caso di suo impedimento temporaneo.

Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea ed ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, ed è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della redazione del bilancio. Riferisce lo stato dei conti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Su iniziativa del consiglio direttivo può essere costituito un Comitato Tecnico Scientifico, composto da studiosi ed esperti di chiara fama e da docenti universitari. Ne fa parte il Presidente, al quale compete il coordinamento, previa condivisione in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione consultiva e propositiva, su base volontaria, circa tematiche di ordine scientifico e tecnico inerenti le finalità dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico risponde direttamente del proprio operato al Presidente dell'Associazione. Il funzionamento potrà essere disciplinato mediante uno specifico Regolamento.

TITOLO IV - Collegio Probiviri

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo più due supplenti che subentrano in ordine di anzianità in caso di morte o dimissione dei membri. Il Collegio dei Probiviri decide in tutti i casi di controversie, incluse quelle tra Associati e tra Associati e Associazione. Il Collegio dei Probiviri, che nomina al suo interno un Presidente, giudica secondo equità e le decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica fino al rinnovo delle cariche sociali. L'intervento del Collegio dei Probiviri deve essere necessariamente richiesto dall'associato prima di adire l'Autorità Giudiziaria. L'associato, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, dovrà comunque attendere l'esito della decisione del Collegio.

Il consiglio direttivo è deputato ad approvare il regolamento di funzionamento del collegio dei probiviri.

Vengono escluse dall'operatività del Collegio dei Probiviri, tutte quelle controversie la cui competenza è riservata all'autorità giudiziaria.

TITOLO V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per la sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi causa, di perseguire lo scopo associativo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.